COMUNE DI

GRESSONEY-SAINT-JEAN

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE - PER L'ANNO 2025 - DEGLI AFFIDAMENTI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO DA SOTTOPORRE A VERIFICA A CAMPIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 52, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023 N. 36 E S.M.I.

Approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 4 del 10.01.2025

Art. 1
Premesse

L'art. 52 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. introduce una particolare modalità di verifica dei requisiti in capo agli operatori economici nel caso di affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro; la norma infatti stabilisce che, in tali casi, gli "operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti".

Per questi stessi affidamenti la stazione appaltante ha la facoltà di verificare le dichiarazioni rilasciate dagli operatori economici "anche previo sorteggio di un campione" da individuare con modalità predeterminate ogni anno.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera a) dell'allegato I.1 del D.lgs. 36/2023 relativo ai compiti specifici del Responsabile Unico del Progetto (RUP) per la fase dell'affidamento, le attività di verifica della documentazione amministrativa, qualora non sia nominato un responsabile di fase ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del D.lgs. 36/2023, o non sia costituito un apposito ufficio o servizio a ciò deputato, restano incardinate in capo al RUP, il quale adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate.

Il presente documento definisce le modalità operative relative ai controlli a campione delle suddette dichiarazioni nell'ambito delle procedure di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro.

Art. 2
Oggetto dei controlli

Formano oggetto di controllo, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (anche tramite DGUE) relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 (cause di esclusione automatica), 95 (cause di esclusione non automatica) e 98 (illecito professionale grave) del D.lgs. 36/2023 e dei requisiti di ordine speciale, ove previsti, di cui all'art. 100 del D.lgs. 36/2023, rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro.

Art. 3
Individuazione del campione e periodo di riferimento

I controlli dovranno essere effettuati su un campione significativo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione ovvero di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, o del DGUE, secondo modalità e parametri imparziali.

Il presente documento individua il campione percentuale, con arrotondamento all'unità superiore, da verificare in relazione alle fasce di valore dell'affidamento, al netto dell'IVA, come riportato nella sottostante Tabella:

Valore V dell'affidamento al netto dell'IVA	*Percentuale*	*Controlli da effettuare prima dell'affidamento*
V < 5.000 euro	10%	-dichiarazioni sostitutive di certificazione su modello fornito dall'Ente -DURC -certificato del casellario, dei carichi pendenti e delle sanzioni amministrative dipendenti da reato -Agenzia delle Entrate

5.000 euro < V < 20.000 euro	15%	-dichiarazioni sostitutive di certificazione su modello fornito dall'Ente/DGUE -DURC -certificato del casellario, dei carichi pendenti e delle sanzioni amministrative dipendenti da reato -Agenzia delle Entrate -verifica white list in caso di settori maggiormente esposti a rischio di infiltrazione mafiosa (art. 1, comma 53, della Legge 190/2012) -ogni altra verifica ritenuta necessaria dal RUP
20.000 euro < V < 40.000 euro	20%	-dichiarazioni sostitutive di certificazione su modello fornito dall'Ente/DGUE -DURC -certificato del casellario, dei carichi pendenti e delle sanzioni amministrative dipendenti da reato -Agenzia delle Entrate -verifica white list in caso di settori maggiormente esposti a rischio di infiltrazione mafiosa (art. 1, comma 53, della Legge 190/2012) -ogni altra verifica ritenuta necessaria dal RUP

Tali verifiche potranno essere acquisite tramite il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), di cui all'art. 24 del D.lgs. 36/2023.

Il periodo di riferimento per l'effettuazione delle verifiche a campione è stabilito per ciascun semestre solare (01 gennaio – 30 giugno, 01 luglio – 31 dicembre) in funzione del numero di affidamenti effettuati nel periodo di riferimento, prescindendo dall'importo dell'affidamento, con le seguenti tempistiche:
-entro il 31 luglio per le dichiarazioni rese dal 1° gennaio al 30 giugno dell'anno corrente;
-entro il 31 gennaio per le dichiarazioni rese dal 1° luglio al 31 dicembre dell'anno precedente.

Le verifiche dei requisiti saranno sempre effettuate qualora il contratto trovi copertura finanziaria in un trasferimento pubblico, totale o parziale, della relativa spesa (Regione, Stato, Unione Europea o altro Ente pubblico).

Art. 4
Schema operativo

Gli uffici comunali per ciascun semestre solare dovranno predisporre l'elenco degli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro effettuati nel periodo, in ordine cronologico. Al termine del periodo di riferimento, dovrà essere redatto apposito verbale di attestazione del raggiungimento del valore percentuale stabilito nel presente documento.

Art. 5
Esiti delle verifiche

Nel caso in cui dalle verifiche effettuate emergano presunte irregolarità, dovrà essere instaurato, prioritariamente, un contraddittorio con gli operatori economici dichiaranti.

A tal fine il RUP o il Responsabile del Servizio invierà una comunicazione scritta via PEC, assegnando un congruo termine (non superiore ai 10 giorni) per fornire chiarimenti o presentare osservazioni.

Nel caso in cui venga accertata la presenza nella dichiarazione sostitutiva di elementi di non veridicità, non rientranti negli errori materiali/irregolarità/omissioni di cui all'art. 71, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, si applica quanto previsto dall'art. 52, comma 2, del D.lgs. 36/2023: "*Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione*

appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento".

Tale provvedimento sospensivo, in ossequio ai principi sanciti dalla Legge sul procedimento amministrativo, deve essere adottato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 della L. 241/1990, ovvero dalla L.R. 19/2007, in tema di comunicazione di avvio del procedimento, nonché garantendo il giusto contraddittorio tra le parti; la Stazione Appaltante deve inoltre motivare le decisioni assunte all'esito della valutazione delle memorie difensive prodotte e di tutte le circostanze fattuali e concrete, anche, ad esempio, in ordine alla quantificazione della sospensione.

Resta inoltre ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, secondo il quale "*Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. n. 445/2000, è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia*".

In particolare per i contratti relativi a servizi e forniture, rientranti nella fascia da 0 a 40.000,00 euro, che sono, per loro natura, di rapida, se non immediata, esecuzione, la sanzione della risoluzione contrattuale sarà applicata solo nel caso in cui non sia già terminata l'esecuzione del contratto.

Art. 6
Validità e applicazione

Le presenti modalità di individuazione degli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro hanno validità per l'anno 2025.

Art. 7
Trattamento dei dati personali

I dati le informazioni raccolte verranno utilizzati esclusivamente per le finalità per le quali sono stati acquisiti, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento europeo (UE) 2016/679).